



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 51/21**

Lussemburgo, 25 marzo 2021

Sentenza nella causa C-565/19 P

Armando Carvalho e a./Parlamento e Consiglio

## **La Corte di giustizia conferma l'irricevibilità del ricorso proposto da alcune famiglie originarie dell'Unione europea, del Kenya e delle isole Fiji contro il «pacchetto clima» dell'Unione del 2018**

*Correttamente il Tribunale ha dichiarato che tale pacchetto normativo non riguarda individualmente i ricorrenti*

Alcune famiglie originarie di vari Stati membri dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Portogallo e Romania) e del resto del mondo (Kenya e isole Fiji), operanti nei settori dell'agricoltura o del turismo, nonché un'associazione svedese che rappresenta i giovani autoctoni Sami hanno proposto un ricorso, nel 2018, dinanzi al Tribunale dell'Unione europea diretto a fare adottare all'Unione misure più severe di quelle previste da un pacchetto normativo del 2018 <sup>1</sup> in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Esse chiedevano, in particolare, l'annullamento di tale pacchetto normativo nella parte in cui esso fissa un obiettivo del 40% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto al livello del 1990 e, in luogo di un risarcimento pecuniario per le loro presunte perdite individuali, di ordinare al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo di adottare misure che imponessero una riduzione compresa, almeno, tra il 50% e il 60%.

Con ordinanza dell'8 maggio 2019 <sup>2</sup>, il Tribunale ha dichiarato tale ricorso irricevibile, poiché gli autori del ricorso non soddisfacevano nessuno dei criteri integranti la legittimazione ad agire.

Esso ha, in particolare, ritenuto che i ricorrenti non fossero individualmente lesi dal pacchetto normativo. La circostanza che gli effetti del cambiamento climatico possano, nei confronti di una persona, essere differenti da quelli nei confronti di un'altra non implica che, per tale motivo, esista una legittimazione ad agire contro una misura di applicazione generale. Un diverso approccio avrebbe la conseguenza di privare della loro essenza i requisiti sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)<sup>3</sup> e di creare un diritto ad agire per tutti. Per quanto riguarda la domanda di ordinare al Consiglio e al Parlamento di adottare misure più severe, posta sotto forma di domanda di risarcimento danni, il Tribunale ha ritenuto che essa, in realtà, mirasse

---

<sup>1</sup> Adottato nel contesto del protocollo di Kyoto e dell'accordo di Parigi, il quale si prefigge l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura del pianeta tra 1,5 C e 2°C sopra i livelli preindustriali. Tale pacchetto normativo contiene, in primo luogo, la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018 L 76, pag. 3). In secondo luogo, vi è il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, L 156, pag. 26). In terzo luogo, vi è il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU 2018, L 156, pag. 1).

<sup>2</sup> Carvalho e a./Parlamento e Consiglio, [T-330/18](#).

<sup>3</sup> Precisamente all'articolo 263, quarto comma, TFUE.

ad ottenere un risultato simile a quello di un annullamento dei suddetti atti controversi e che, di conseguenza, anch'essa dovesse essere dichiarata irricevibile <sup>4</sup>.

**Con la sentenza odierna, la Corte di giustizia respinge l'impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale, confermando quindi definitivamente il rigetto del ricorso.**

La Corte sottolinea, in particolare, che **affermare che un atto dell'Unione viola i diritti fondamentali non basta, di per sé, a rendere ricevibile il ricorso di un privato cittadino**, altrimenti i requisiti di ricevibilità sanciti dal TFUE sarebbero svuotati della loro essenza. Essa rammenta, inoltre, che il giudice dell'Unione non può, a meno di oltrepassare la sua competenza, interpretare tali requisiti in maniera tale da finire con il discostarsi da quanto espressamente previsto dal TFUE, neanche alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*

---

<sup>4</sup> La Corte conferma tale valutazione nella sua odierna sentenza.